

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Spedita al Comitato di controllo
il Prot. n.

Delib. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
TRA I COMUNI DI GHEMME, SIZZANO, BOCA, MAGGIORA**

L'anno DUEMILASEI addì ventisei del mese di gennaio alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

| | |
|------------------|-------------------|
| MORA | Mirko |
| CERRI | Lino |
| CERRI | Sergio |
| VALAZZA | Paola |
| ROTTI | Giovanni |
| FORNARA | Alessandro |
| ZONCA | Nicola |
| GONELLA | Marcello |
| GONELLA | Vladimiro |
| ERBETTA | Lorenzo |
| BARBAGLIA | Franco |
| REDA | Giuseppe |
| STIPO | Giuseppe |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| x | |
| | x |
| | x |
| | x |
| 10 | 3 |

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Signori: BARBAGLIA Franco, REDA Giuseppe, STIPO Giuseppe.....

Assiste il Segretario Comunale Signor MARUCCO Dr Giovanni.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MORA Mirko.....
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

CONVSASS

Vista la Convenzione per il Servizio Socio Assistenziale tra i Comuni di Ghemme, Sizzano, Boca , Maggiore;

Esaminata la stessa e ritenutola meritevole di Approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all' Art. 49 D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi :

DELIBERA

- 1) Di approvare la Convenzione per il Servizio Socio Assistenziale tra i Comuni di Ghemme,Sizzano,Boca,Maggiora composta di n. 14 Articoli che si allega alla presente deliberazione e ne fanno parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi e separata votazione ai sensi Art. 134 D. lgs. 267/200

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE TRA I COMUNI DI
GHEMME, SIZZANO, BOCA, MAGGIORA
(L.R. 62/95 – ART. 15).

L'anno, il giorno, del mese di presso la sede
Municipale di Ghemme in via Roma n° 21

Tra

Il Comune di Ghemme con sede legale in Ghemme, Via Roma n° 21, codice fiscale/p. I.V.A.
00167670033, rappresentato da in qualità di della
Convenzione I.S.A. (Interventi Socio Assistenziali)

e

Il Comune di Sizzano

e

Il Comune di Maggiora

e

Il Comune di Boca

e

premessi

che con lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto, della
convenzione, gli enti stipulanti si propongono di gestire in modo coordinato o in forma associata i
servizi socio-assistenziali

Visto l'art. 30 del d. LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 13 della legge regionale n. 62/95;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART 1
(Oggetto)

1. Gli enti stipulanti convengono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni ed i seguenti servizi:
 - A) Le attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva, le attività di rilievo sanitario per gli handicappati e per gli anziani non autosufficienti (art. 16 della L.R. n. 62/1995);

- B) Le funzioni delegate e subdelegate (art. 34 e 38 della L.R. n. 62/1995);
- C) Gli interventi socio-assistenziali previsti dall'art. 2 della L.R. 62/1995 (assistenza economica, assistenza domiciliare, assistenza socio-educativa territoriale, assistenza alla persona disabile ex art. 9 della legge n. 104/92, affidamento presso le famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, interventi per minori incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, inserimenti nei centri diurni socio-assistenziali, inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali);
- D) Ulteriori servizi sociali di competenza dei comuni, ai sensi dell'art. 15, 3° comma c., L.R. n. 62/1995 che i Comuni convenzionati unanimemente decideranno di gestire.

ART. 2 (Fini)

- 1) Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art.1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia delle attività connesse a tali funzioni e servizi

ART. 3 (Programmazione, organizzazione e gestione)

- 1) Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati dal Comune di Ghemme
- 2) Gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 22 della L.R. n. 62/1995 sono organizzati nel servizio socio-assistenziale presso il Comune di Ghemme secondo quanto previsto dal P.S.S.R.
- 3) Il servizio socio-assistenziale provvede agli adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 62/95 con riferimento all'ambito territoriale di tutti gli enti stipulanti.
- 4) Le linee di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio socio-assistenziale sono stabilite, con apposite deliberazioni, dell'organo consiliare del Comune di Ghemme, rispettivamente negli atti di programmazione locale previsti dall'art. 17 della L.R. n. 62/1995 e nel regolamento del servizio, in conformità al piano socio-sanitario regionale.

ART. 4 (Conferenza dei Sindaci)

- 1) La Conferenza dei Sindaci è composta dai rappresentanti di ciascun ente stipulante, nelle persone del Sindaco o di un suo delegato. La delega è conferita e comunicata al presidente della Conferenza dei Sindaci;
- 2) Il presidente è il Sindaco di Ghemme;
- 3) Il vicepresidente è il Sindaco del Comune di Maggiore;
- 4) La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno n. 1 Sindaco e comunque prima dell'adozione, da parte del Comune di Ghemme, degli atti di cui all'art. 5;
- 5) La Conferenza dei Sindaci adotta un regolamento relativo alle modalità del proprio funzionamento e lo trasmette ciascun ente convenzionato.

ART. 5
(Funzioni della Conferenza dei Sindaci)

gli enti stipulanti convengono che nell'ambito della Conferenza dei Sindaci vengano concordate le determinazioni da assumersi dal Comune di Ghemme in merito ai seguenti atti di programmazione e di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1:

- A) gli atti di programmazione locale, annuale e pluriennale, previsti dall'art. 17 della L.R. n. 1/1995 e le relative modifiche; i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
- B) il regolamento relativo all'organizzazione, al funzionamento ed all'articolazione territoriale dei servizi;
- C) il preventivo delle risorse annuali destinate allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e le relative variazioni;
- D) il rendiconto della gestione dei servizi di cui all'art. 1 durante l'anno precedente nonché sull'efficienza e qualità del servizio effettuato;
- E) le convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni e i servizi di cui all'art. 1;
- F) la pianta organica del personale;
- G) l'inventario delle strutture e dei locali di proprietà dei Comuni convenzionati che vengono messe a disposizione del servizio.

ART. 6
(Articolazione territoriale dei servizi)

gli enti stipulanti convengono che nel regolamento di cui all'art. 3, comma 4, venga individuata l'articolazione territoriale e tecnico-funzionale del servizio socio-assistenziale che, qualunque sia la modalità organizzativa, deve comunque essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e l'erogazione dei relativi interventi a favore di tutti gli enti aderenti alla presente convenzione.

ART. 7
(Personale)

Il Comune capofila, dopo che la Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 4, avrà assunto le proprie determinazioni delibererà sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la pianta organica del personale.

- 1) Il direttore socio-assistenziale svolge funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento del servizio socio-assistenziale, dirige gli uffici, provvedendo ad attivare le procedure necessarie per garantire il collegamento con gli enti di appartenenza del personale per quanto concerne la gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
- 2) Per quanto concerne lo svolgimento delle attività amministrative verrà utilizzato il personale amministrativo del Comune capofila di Ghemme. La quota di incidenza di spese che dovrà essere addebitato al servizio oggetto della presente convenzione verrà definita dalla Conferenza dei Sindaci in sede di predisposizione del Regolamento di cui all'art. 5, 1° comma, lett. B della presente convenzione.
- 3) Gli oneri relativi al personale di cui al comma 1 – 2 – 3 sono accollati al Comune di Ghemme e rimborsati dagli altri Enti per la propria quota parte.
- 4) Il Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci nomina uno dei Segretari comunali, dei Comuni facenti parte della convenzione, quale Segretario della convenzione. Al segretario competono le seguenti mansioni:

- Il Segretario partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, redige i relativi verbali ed esprime i pareri consultivi delle decisioni prese dalla Conferenza ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 1- Predisporre, sentito il Direttore socio-assistenziale, la bozza degli atti di programmazione locale, annuale o pluriennale previsti dall'art. 17 della L.R. n.62/1995 e le relative modifiche da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 2- Predisporre, sentito il Direttore socio-assistenziale, il preventivo delle risorse annuali destinate allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 3- Predisporre il rendiconto della gestione dei servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione dell'anno precedente, convenzione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 4- Predisporre, sentito il Direttore socio-assistenziale, le bozze di convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni e servizi di cui all'art. 1 da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 5- Predisporre eventuali modifiche al regolamento relativo all'organizzazione, al funzionamento ed all'articolazione territoriale dei servizi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 6- Predisporre, sentito il Direttore socio-assistenziale, le bozze degli eventuali carichi di lavoro necessari per garantire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché la relativa pianta organica del personale da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e successivamente al Comune capofila.
- 7- Il Segretario svolge le funzioni di organo consultivo legale-amministrativo a sostegno dell'attività prevista dalla presente convenzione a cui sia il Direttore socio-assistenziale sia i componenti della Conferenza dei Sindaci che i legali rappresentanti del Comune capofila possono rivolgersi richiedendo se necessario pareri in forma scritta.
- 8- Il Segretario svolge le attività necessarie a garantire il collegamento tra i Comuni facenti parte della presente convenzione per ogni problematica inerente il servizio in oggetto.
- 9- Il Segretario svolge altresì l'attività di competenza del Direttore socio-assistenziale, come da commi precedenti, ed ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge e dal regolamento.

ART. 8

(Sedi operative ed attrezzature)

Il Comune capofila, dopo che la Conferenza dei Sindaci avrà assunto le proprie determinazioni, delibererà l'elenco delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature che gli enti convenzionati convengono di mettere a disposizione del Comune di Ghemme per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art.1.

- 1- Gli oneri sostenuti dagli enti di cui al comma 1 in relazione ai beni messi a disposizione, verranno inclusi nel rendiconto delle spese che dovranno essere ripartite tra i Comuni convenzionati.

ART. 9
(Mezzi finanziari)

1. Gli enti stipulanti provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante i trasferimenti annuali degli enti stessi, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre eventuali entrate.

2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati al Comune di Ghemme, il quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 1, secondo le somme nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.

3. Gli enti stipulanti convengono che l'ammontare annuo dei trasferimenti ad essi spettanti, sia ripartito con le seguenti modalità:

4. Per le spese inerenti il servizio convenzionato così come strutturato nel precedente art. 1 sono ripartite tra gli enti associati nei seguenti termini:

| | |
|---------------------|--------|
| A) Comune di Ghemme | 45,24% |
| Comune di Sizzano | 18,08% |
| Comune di Maggiora | 21,75% |
| Comune di Boca | 14,93% |

B) Si fa eccezione per i seguenti servizi:

- assistenza economica

Il servizio verrà svolto e gestito in convenzione ed il relativo costo, dedotta l'eventuale quota rimborsata dalla Regione verrà addebitato al Comune in cui il cittadino beneficiario del servizio è residente.

C) Per ulteriori servizi che i Comuni unanimemente decideranno di gestire, in sede di istituzione del servizio, la Conferenza dei Sindaci stabilirà se le spese dovranno essere ripartite secondo il punto A o il punto B o con altre modalità.

5. Gli enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale il trasferimento determinato ai sensi del comma 3.

6. I trasferimenti degli enti stipulanti sono versati alla tesoreria del Comune di Ghemme con le seguenti modalità:

- il 50% entro il 30/6 dell'anno di riferimento (importo desunto dai dati del bilancio preventivo dell'anno di riferimento)
- il saldo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune capofila del rendiconto.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.

7. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune di Ghemme provvede a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1.

8. Gli avanzi di gestione possono essere applicati al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento delle spese correnti attinenti le funzioni e i servizi di cui all'rt. 1, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 10
(Contratti e convenzioni)

9. Il coordinamento e l'integrazione fra i servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari, sia di base che integrativi, sono assicurati mediante apposita convenzione con l'USL n. 11 riferite alle aree: materno-infantile e dell'età evolutiva, anziani non autosufficienti e handicappati.

Tale convenzione disciplina altresì i rapporti con i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni regionali delegate.

Per la gestione di attività o servizi socio-assistenziali possono essere stipulate apposite convenzioni, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, utilizzando in prima prioritaria risorse presenti sul territorio. Il programma delle convenzioni è definito negli atti di programmazione annuale e pluriennale di cui all'art. 17 della L.R. 62/1995.

Gli enti stipulanti convengono che le convenzioni di cui ai commi precedenti vengano stipulate dal Comune capofila che agisce per conto di tutti gli enti convenzionati dopo che la Conferenza dei Sindaci avrà dato il proprio assenso.

I contratti relativi ad appalti di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, locazioni, funzionali allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, sono stipulati dal Comune di Ghemme.

ART. 11 (Obblighi e garanzie)

Gli enti stipulanti convengono che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, debba garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessati e l'adempimento di tutti gli impegni relativi a tali funzioni e servizi, espressi indistintamente da tutti gli enti convenzionati.

Il Comune di Ghemme provvede, ai sensi dell'art. 3, all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alle funzioni e ai servizi di cui all'art. 1. Qualora il Comune di Ghemme ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, gli enti stipulanti convengono che, previo invito a provvedere entro il termine di giorni 20, a garanzia della continuità dei servizi, tali atti vengono adottati dal Comune di Maggiore. Gli oneri sostenuti per gli interventi sostitutivi sono rimborsati dal Comune di Ghemme. Nel caso del protrarsi dell'inerzia del Comune di Ghemme, a garanzia della continuità dei servizi, gli enti stipulanti convengono che la presente convenzione venga modificata, ai sensi dell'art. 14, comma 3°, con individuazione di altro ente capofila.

Ogni ente stipulante ha diritto di sottoporre direttamente all'organo esecutivo del Comune di Ghemme proposte e/o osservazioni inerenti le funzioni ed i servizi di cui alla convenzione. L'organo esecutivo del Comune di Ghemme è tenuto a dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento della proposta e/o osservazione.

Gli enti stipulanti convengono di comunicare al Comune di Ghemme, entro giorni 20 dall'esecutività, i provvedimenti connessi alle funzioni ed i servizi di cui all'art. 1, adottati direttamente con oneri a proprio carico. Il Comune di Ghemme trasmette agli altri enti stipulanti copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, entro 20 giorni dall'esecutività degli stessi. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli enti stipulanti trasmettono al Comune di Ghemme apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui all'art. 10.

ART. 12 (Controversie)

Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione ed in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n.3 membri nominati da ciascuno degli enti interessati e da un membro,

Le funzioni di presidente, nominato dall'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il Comune di Ghemme su istanza della parte più diligente.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice Ordinario.

ART. 13 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2009.

Enti stipulanti convengono che la presente convenzione sia soggetta a conferma o a modifica annuale, entro il 30/09 di ogni anno con la quale sono confermati o aggiornati gli oneri di cui all'art. 8 e 9 ed trasferimenti a carico di ciascun ente di cui all'art. 10.

La conferma o la modifica di cui al comma 2, nonché ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza della presente convenzione, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

ART. 14 (Recesso della convenzione)

Enti stipulanti convengono che il recesso dalla convenzione, prima della scadenza, sia subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto per il convenzionamento.

Enti stipulanti convengono che il recesso sia comunicato all'organo consiliare del Comune di Ghemme ed alla Conferenza dei Sindaci, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Successivamente alla presa d'atto di cui al comma 2, la presente convenzione viene modificata nei sensi dell'art.13 comma 3.

F. RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GHEMME –

F. RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SIZZANO –

F. RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MAGGIORA –

F. RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BOCA –

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORA Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
e per 15 giorni consecutivi.

Boca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
al per cui la deliberazione stessa è divenuta esecutiva il
decimo giorno dalla citata pubblicazione, ovvero il

Boca, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE